

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 22/07/2025

FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato il 31 agosto 2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto reclamo senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede il rimborso *pro quota* degli altri oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125-*sexies* Tub, per complessivi € 714,82, oltre al riconoscimento degli interessi legali.

Parte resistente presenta le proprie controdeduzioni tardivamente, in quanto il ricorso, che risulta correttamente inviato e ricevuto, è stato presentato in data 10/04/2025 e trasmesso all'intermediario in data 11/04/2025, mentre le controdeduzione risultano trasmesse in data 9/06/2025.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama quanto stabilito dalle Disposizioni della Banca d'Italia sull'ABF, in base alle quali "Il Collegio non tiene in alcun caso conto della documentazione pervenuta oltre i termini perentori previsti". Essendo il termine perentorio stabilito in 30 giorni ed essendo dall'11/04/2025 e al 9/06/2025 trascorsi 59 giorni, il Collegio prosegue con la trattazione del ricorso in base esclusivamente a quanto dichiarato e versato in atti dalla parte ricorrente.

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto oggetto di controversia è stato estinto nel novembre 2023, dopo il pagamento di 76 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 2.174,90 per interessi non maturati. In atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto, il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento - tra i quali pacificamente quelli c.d. di "cessione del quinto" - sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla più recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. *All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. Né ritiene possa qui richiamarsi la diversa decisione della Corte di Giustizia relativa al rimborso degli oneri in caso di anticipata estinzione (Corte di Giustizia, decisione C-555/21), in quanto attinente a diversa tipologia di credito ai consumatori, ovvero quello immobiliare, oggetto di autonoma e specifica disciplina proprio in ragione delle sue specificità.

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI